

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E LA FONDAZIONE SAN MINIATO PROMOZIONE di San Miniato
(Pisa) PER L' ORGANIZZAZIONE E L' ASSISTENZA SANITARIA
DURANTE LA 53^ MOSTRA MERCATO NAZIONALE TARTUFO
BIANCO DI SAN MINIATO
novembre/dicembre 2024**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

la Fondazione San Miniato Promozione di San Miniato, provincia di Pisa, di seguito denominata Fondazione, con sede legale in San Miniato (PI), piazza del Popolo n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 01996300503 rappresentato dal Presidente Azzurra Gronchi nata a Fucecchio (FI) il 04/07/1980;

premessso

- **che** ai sensi del documento rep. Atti n. 91 del 05/08/2014 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “*Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”, viene sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sulle “*Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi*

sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”;

- **che** sulla base delle richiamate Linee di indirizzo, non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall'Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge;

- **che** il medesimo documento definisce le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione e stabilisce che gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati, sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione, i quali, in caso di conferimento dell'incarico, devono riconoscere all'Azienda Sanitaria titolare del Servizio di Emergenza Territoriale 118, competente per territorio, il corrispettivo previsto per tale servizio;

- **che** il Ministero dell'Interno, con nota n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, sottoscritta dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

- **che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 89 comma 1 lettera d) e dall'art. 91 comma 6 e comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 23/01/2024, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

- **che** con email del 22/10/2024 la Fondazione San Miniato Promozione, ha richiesto di poter sottoscrivere una convenzione per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante la 53^ Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato;
- **che** in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti ed effettuate le opportune valutazioni di organizzazione del lavoro, si è convenuto sulla possibilità di garantire l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante le giornate della 53^ Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato, da svolgersi da parte del personale dirigente medico assegnato al servizio di emergenza territoriale 118 dell'Azienda, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a fornire l'assistenza sanitaria durante le giornate della 53^ Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato, mediante il proprio personale dirigente medico assegnato al servizio di emergenza territoriale 118 dell'Azienda, o comunque personale avente i necessari requisiti e competenze, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario.

Art. 2 – Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene di norma resa nel territorio del Comune di San Miniato ed in particolare nel centro storico di San Miniato.

Art. 3 – Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico, dipendente a rapporto esclusivo o Medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui all'art. 1. Il personale dirigente medico si avvale del supporto diretto reso da parte del personale del comparto del ruolo sanitario.
2. L'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione sarà svolta fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'Azienda e la Fondazione.
3. L'Azienda individua referente dell'attività di cui alla presente convenzione il Dr. Alessio Lubrani, Direttore della SOC Centrale Operativa NUE 112 Regione Toscana ed Emergenza territoriale Area Empolese, relativamente al personale dirigente medico, ed il Dr. Paolo Pratesi, Direttore a.i. della SOS 118, relativamente al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto.
4. Compete al Dr. Alessio Lubrani, Direttore della SOC Centrale Operativa NUE 112 Regione Toscana ed Emergenza territoriale Area Empolese, la predisposizione del Piano di soccorso sanitario di cui all'evento/manifestazione di cui alla presente convenzione.
5. L'attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.
6. L'Azienda si impegna a garantire l'assistenza sanitaria durante la 53^a Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato di cui alla presente convenzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. In particolare:
 - l'attività di assistenza sanitaria e di messa a disposizione del personale, oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, **durante le giornate della**

manifestazione, da svolgersi negli spazi del territorio del Comune di San Miniato allestiti per la manifestazione.

7. L'impegno medio orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 – Tariffe

1. La Fondazione si impegna a corrispondere all'Azienda per l'attività di organizzazione e assistenza sanitaria durante la 53^a Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato, di cui alla presente convenzione ed in particolare per l'attività di coordinamento e di messa a disposizione di attrezzature e di personale, fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, la tariffa a giornata indicata nell'**allegato 1)** alla presente convenzione.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte della Fondazione dell'importo dovuto, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti ai dirigenti medici interessati ed al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto.

3. L'attività viene comunicata alla SOS Libera Professione, mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate, dei giorni e delle ore impegnate, redatto da parte dei referenti dell'attività di cui alla presente convenzione, visionato e sottoscritto dai medesimi. La SOS Libera Professione provvede ad inviare il prospetto riepilogativo alla Fondazione per acquisire la presa d'atto di riscontro dell'attività svolta.

4. I compensi relativi all'attività svolta sono corrisposti dalla Fondazione, a

seguito di fattura, emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro su richiesta della SOS Libera Professione, secondo le modalità indicate in fattura.

Art. 5 - Responsabilità

1. Il personale dipendente che presta la propria attività in esecuzione del presente accordo, usufruisce unicamente della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dal rapporto di dipendenza. E' pertanto esclusa la responsabilità per colpa grave.
2. Per quanto di rispettiva competenza, la Fondazione e l'Azienda si impegnano a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.
2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.
5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.
6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (Azienda USL Toscana Centro: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro>).
7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. . Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.
8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:
 - a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
 - b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
 - c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità fino alla conclusione della manifestazione. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 3 giorni da far pervenire a mezzo PEC.
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 9 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 8 pagine e viene redatta in duplice copia, una per la Fondazione ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della Fondazione, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana centro
Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

Fondazione San Miniato Promozione
Il Presidente

Azzurra Gronchi

Allegato 1 convenzione				
Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione San Miniato Promozione di San Miniato (Pisa) per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria durante la 53^ Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato novembre/dicembre 2024				
organizzazione e assistenza sanitaria durante la 53^ Mostra Mercato Nazionale Tartufo Bianco di San Miniato , novembre/dicembre 2024 tariffa per singola giornata (con un impegno di 1 dirigente medico e di 1 infermieri per n. 6 ore al giorno + 1 ora per singolo partecipante per la preparazione e il ripristino del materiale)	impegno orario personale (ore) per singola giornata	personale dirigente coinvolto	personale comparto coinvolto	rimborso Fondazione San Miniato Promozione
tariffa per attività SINGOLA giornata	7	1 medico convenzionato/ dipendente	1 collaboratore professionale sanitario infermiere	855,00